



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6 - Benessere animale

0027322-29/11/2017-DGSAF-MDS-P

Ministero della Salute

DGSAF

0027322-P-29/11/2017



**Amatori Italiani Fagiani ed Acquatici
Ornamentali (A.I.F.A.O)**

aifao_fgiovanni@hotmail.it

luca_611@hotmail.it

p.c.

**Servizi Veterinari delle Regioni e
Province Autonome, Loro sedi**

UVAC - PIF Loro sedi

Ministero dell'Interno,

Divisione II Servizio Polizia Stradale

dipps.serv.stradale.pecps@interno.it

Comando Unità Tutela Forestale

Ambiente e Agroalimentare Carabinieri

divisione01@pec.corpoforestale.it

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito all'applicabilità del Regolamento (CE) n.1 /2005 al trasporto di fagiani ed acquatici ornamentali da allevamento amatoriale

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicabilità del regolamento (CE) n.1/2005 al trasporto di fagiani ed acquatici ornamentali da allevamento amatoriale, con nota del 20/11/2017, si ribadisce quanto già espresso sullo stesso argomento dalla scrivente Direzione Generale alla FIAV (Federazione Italiana Associazioni Avicole), alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani), alla Federazione Colombofila Italiana e alla Federazione Italiana Allevatori Colombi (FIAC), rispettivamente con note prot. n. 0017088 del 20/08/2008, prot. n.0017428 del 28/08/2008, prot. n.0011522 del 10/05/2016 e prot. n.0002523 del 01/02/2017, ed in particolare che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico - culturali, non ricade nell'ambito di applicazione del Reg.(CE) n.1/2005.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'Associazione amatori Italiani Fagiani ed Acquatici Ornamentali è, per Statuto, una associazione amatoriale senza fini di lucro, tesa a riunire gli allevatori amatori di fagiani ed acquatici ornamentali ed esotici per lo studio, l'allevamento e la protezione delle specie citate, si ritiene anche in questo caso che il trasporto effettuato dagli allevatori amatoriali della stessa Associazione, in maniera diretta tramite mezzo privato o con trasporti collettivi con eventuale mezzo di proprietà dell'Associazione A.I.F.A.O, per la partecipazione ad eventi espositivi, non ricada nell'ambito di applicazione del Reg.(CE)n.1 /2005.

Fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, si raccomanda alla A.I.F.A.O. di garantire costantemente la salvaguardia del principio generale del Regolamento (CE) n.1/2005 dove è sancito che *"nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze"*

inutili”, mediante una adeguata formazione dei propri iscritti per garantire il rispetto del benessere dei loro animali, attraverso la conoscenza di principi base di benessere animale, elementi di fisiologia, etologia, accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello



Responsabile/Referente del procedimento:

Dott. U. Santucci u.santucci@sanita.it tel: 06.59946734

Dott.ssa Domitilla Pierucci d.pierucci@sanita.it tel: 06.59948604

